

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 17/01/2025

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF per contestare l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza nei SIC. Parte ricorrente riferisce che, alcuni mesi dopo aver estinto anticipatamente un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto, ha scoperto di essere stato segnalato ai SIC per una rata insoluta, mentre la propria banca gli negava un finanziamento di cui aveva già ricevuto il preventivo e la disponibilità entro un giorno. Chiarisce che, in sede di estinzione del primo finanziamento, aveva già provveduto a pagare la rata oggetto di controversia, in quanto, in realtà, essa era stata inclusa nel saldo estintivo comunicatogli dall'intermediario. Contesta l'illegittima iscrizione in Sic, e chiede un controllo sulla regolarità dell'importo richiesto, la cancellazione dell'iscrizione e il risarcimento dei danni da lesione dell'immagine. Costitutosi l'intermediario, eccepisce che il ricorrente ha sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato, per l'importo di € 2.780,00, con la previsione di un piano di rientro di 36 rate. Nel mese di febbraio 2024 e nel successivo mese di maggio, ha richiesto il conteggio per l'estinzione anticipata. Ha anticipato via mail l'importo a saldo, pari ad € 2.793,58, specificandone la validità "salvo il buon fine degli addebiti già inviati sul [...] c/c e di quello del 15/06/2024 in presentazione". Ciò premesso, rileva che il ricorrente, pur corrispondendo l'intero importo comunicato per l'estinzione, ha revocato l'autorizzazione all'addebito diretto sul proprio conto corrente della rata in scadenza il 15/06/24 (quarta rata del piano di ammortamento) e, dunque, fa presente che una "segnalazione dei dati presso i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) è

legittimamente dovuta”, mentre constata che parte ricorrente non ha prodotto alcuna visura dei SIC a comprova dell’esistenza della segnalazione oggetto della controversia.

Precisa che, sebbene il ricorrente non ha mosso contestazioni, ha inviato un’apposita comunicazione di sollecito, contenente uno specifico preavviso di segnalazione ai SIC, qualora non avesse regolarizzato la relativa posizione debitoria. In quanto al danno lamentato, fa presente che il ricorrente si è limitato ad una generica affermazione, senza esibire alcuna documentazione probatoria o elementi utili a valutarne l’entità. Insiste, pertanto, nella richiesta di rigetto della domanda attorea.

DIRITTO

Secondo l’art. 125, comma 3, TUB *“I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.”* Mentre in base all’allegato 1 – preavviso di segnalazione - al Codice di condotta SIC si considera idoneo a garantire l’adempimento dell’obbligo di preavviso di segnalazione del primo ritardo *l’invio tramite vettore con servizio di tracciatura e certificazione dell’avvenuta consegna. Il documento contenente il preavviso di segnalazione viene inviato tramite un servizio di postalizzazione che preveda la tracciatura della spedizione con certificazione dell’avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare GPS nonché la lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell’avvenuta consegna comprensiva degli elementi del recapito effettuato”.*

Ciò premesso dalla documentazione versata in atti risulta che l’intermediario ha inviato apposita informativa (datata 1/07/2024) in cui comunicava il mancato pagamento della rata in scadenza il 15/06/2024 e, in mancanza di regolarizzazione della posizione, l’iscrizione nei SIC. Di tale mail non sussiste prova circa le modalità di avvenuta notifica, sebbene conosciuta e non contestata da parte ricorrente, la quale, invece, contesta il presupposto sostanziale della segnalazione ovvero la sussistenza del ritardo e dell’importo dovuto.

Dalla documentazione in atti e dal documento del 5/06/2024 emerge che parte ricorrente ha corrisposto all’intermediario la somma richiesta a saldo del conteggio estintivo ma né parte ricorrente né l’intermediario producono una documentazione contabile relativa alle modalità di calcolo del debito residuo indicato nel conteggio estintivo. Spetta dunque al Collegio individuare il valore della singola quota attraverso una semplice operazione matematica (debito residuo di € 3.468,48: nr.32 rate residue pari ciascuna a Euro 108,39 e non a Euro 103,39, con spese di incasso, come pattiziamente convenuto). Da tale operazione risulta che le somme richieste nel conteggio estintivo dall’intermediario e successivamente incassate ($108,39 \times 32 = € 3.468,48$), essendo basate su un valore di rata superiore a quello emergente nel contratto, sono sufficienti a coprire l’intero debito, ivi compresa il valore della rata residuale e le spese di incasso.

Pertanto il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Accertata infatti che la somma incassata dall’intermediario è sufficiente a coprire anche la rata residua del 15.6.2024 e le spese di incasso, si deve ritenere che nulla più è dovuto dal ricorrente e pertanto il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cancellazione dell’iscrizione. Non merita, invece accoglimento la richiesta risarcitoria perché i danni non sono provati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati nei SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI